




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Segreteria tecnica del Direttore

DFP-AR18879-AR/AS/2007-1.2.3



Roma,

All'ICRAM
Via Casalotti, 300
00166 ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato-IGOP
Via XX settembre, 97
00197 ROMA

Al Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare
Direzione per la protezione della natura
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

OGGETTO: articolo 1, commi 519 e 520 dell'articolo 1 delle legge n. 296 del 2006.

Con riferimento al quesito posto da codesto Istituto con la nota n. 2794/07 del 14 marzo 2007 si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2007, contenute nel comma 519 si applicano alle amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, alle sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Tali disposizioni prevedono la proroga ex lege dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale che sarà stabilizzato fino alla stipula del nuovo contratto a tempo indeterminato. Ciò comporta che si intendono prorogati ex lege i contratti di

quei dipendenti che saranno stabilizzati. La proroga disposta dalla legge costituisce una fattispecie puntualmente individuata quanto ai contratti cui si applica e l'efficacia della disposizione è destinata ad esaurirsi con l'attuazione del processo di stabilizzazione di cui al comma 519 citato. Rimane, pertanto, intatto il regime dei contratti a tempo determinato contenuto nel decreto legislativo n. 368 del 2001, che, costituendo recepimento della disciplina comunitaria, non può essere modificato, in via generale, che per effetto di un ulteriore recepimento di norme comunitarie successive.

Le amministrazioni pubbliche non citate espressamente nel comma 519 adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità, in assenza di criteri specificamente indicati dalla legge. Mentre la proroga in questione opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, per gli altri enti occorrerà che i medesimi la prevedano nei propri regolamenti.

E' tale il caso degli enti di ricerca, per i quali il comma 520 costituisce un apposito fondo destinato, fra l'altro, anche alla stabilizzazione di alcune tipologie di lavoratori.

Ciò premesso codesta amministrazione può disporre circa la proroga nei termini sopra indicati. Non può ritenersi, infatti, che una disciplina legislativa sia disapplicata o abrogata al di fuori dei modi previsti dalla legge o per effetto di circolari che sono atti amministrativi privi di contenuto normativo. In merito a quanto rappresentato da codesto Istituto si rappresenta che la circolare n. 2 del 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze si limita a richiamare il contenuto del comma 519 citato.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro



S.d.P.